

ALLEGATO 1

Disciplina di Piano con evidenziate in rosso le modifiche proposte a seguito delle osservazioni e contributi preventivi.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ELABORATO PR07

Art. 1. Contenuti del Regolamento urbanistico

omissis

5. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

omissis

PR06 Relazione generale e quadro previsionale strategico quinquennale.

~~Allegato 1 Analisi di coerenza interna ed esterna~~

CAPO IV – EDILIZIA SOSTENIBILE / INCENTIVI ECONOMICI E URBANISTICI

Art. 33. Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico – ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali, **in ordine al D.P.R 59/2009.**

Omissis

6. In relazione alla radioattività ambientale da Radon si prescrive il riferimento a quanto stabilito dalla Raccomandazione CE/90/143 e dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009. Si raccomanda pertanto che i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle nuove abitazioni sono pari rispettivamente a 400 e a 300 Bequerel/m3.

Art. 41 Verifica generale del dimensionamento massimo – monitoraggio dell'Ufficio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Piano strutturale, ferma restando la S.u.l. massima indicata per ciascun Sistema e Sub sistema territoriale ai sensi del successivo Titolo I, Parte IV, l'incremento massimo sostenibile di nuovi abitanti, conseguente anche ad interventi sull'esistente comportanti mutamento in residenziale della pregressa, diversa destinazione d'uso, è fissato in 400 abitanti. **In ordine a quanto suddetto, l'elaborato PR04 – Atlante dei Sistemi e delle U.T.O.E. ha pertanto natura prescrittiva.**

Tabella riepilogativa del dimensionamento residenziale del R.U.:

Previsione totale P.S.	19.253,86 mq
Prelievo totale R.U.	8.921,2 mq
Residuo totale P.S.	10.332,66 mq

Al valore di 10332,66 mq totali residui di P.S. per futuri R.U. devono essere sottratti 2.500 mq stanziati nel primo R.U. per le deruralizzazioni. Pertanto il residuo netto di P.S. è pari a 8836,66

Residuo totale P.S. netto	7.836,66 mq
----------------------------------	-------------

Art. 53. Contenuti e finalità

omissis

~~5. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano alle "Aree CM / completamento di margine degli assetti insediativi"; "Aree CI / completamento interstiziale degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi siano stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.~~

Art. 66 Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo nelle tavv. PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000.
2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.
3. Sono elementi di invarianza:
 - la destinazione forestale del suolo;
 - ~~la composizione floristica del soprassuolo;~~
 - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
 - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

Art. 67 Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative

- *omissis*

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica e a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio, **anche ai sensi del D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003 e s.m.i..**

TITOLO II – DISCIPLINA DEI TESSUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 75. Aree urbane e/o di interesse urbano - contenuti e finalità

omissis

7. Il Comune, nel concepire i rifiuti solidi come risorsa, partecipa alla politica sovracomunale di ambito per la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi nei modi e nei luoghi stabiliti dal Piano provinciale dei rifiuti ed in ordine alle infrastrutture già presenti ed attive sul territorio.

8. Nel caso in cui, l'esistente centro di raccolta non risultasse idonea al carico urbanistico esistente e di previsione ne saranno installate dove possibile di nuove. E' comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9. L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

10. A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio presente in territorio rurale, e quindi di un incremento dimensionale conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento di nuove aree con contenitori per la raccolta di rifiuti.

11. In occasione dell'ampliamento o della realizzazione di cantine dovranno essere presentati piani rivolti alla riduzione dei rifiuti.

12. Il Comune con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti procapite, in continuità con l'attività sinora svolta, conferma il sostegno, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, per le azioni e le iniziative volte ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento.

Art. 104 Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni", da approvarsi entro un anno dell'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio approvato con D.C.C. n. 37/2003.
2. ~~Il Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni dovrà garantire la copertura del servizio di pubblica utilità sull'intero territorio comunale.~~

PARTE III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO

omissis

TITOLO II – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

omissis

Capo II - Reti e infrastrutture tecnologiche

omissis

Art. 105bis Reti ed impianti per il servizio idrico integrato

1. L'aumento del carico urbanistico è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica, pertanto le trasformazioni che comportino incrementi dei prelievi idrici dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa da parte del gestore.

2. Per le nuove edificazioni non saranno ammissibili le trasformazioni il cui bilancio complessivo dei consumi idrici comporti il superamento delle disponibilità reperibili o attivabili nel territorio di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale o superiore, di altri interventi di trasformazione atti a

compensare il maggior consumo idrico preventivato. Inoltre dovranno essere utilizzate tecniche costruttive rivolte al risparmio idrico prevedendo misure che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 152/06

3. Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento all'impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto. Nei casi in cui l'allacciamento non fosse possibile per e/o economicamente sostenibile, si potrà ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui. Tale soluzione dovrà tener necessariamente conto della vulnerabilità idrogeologica nonché della sensibilità degli acquiferi.

4. Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico – ricettive sono subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento ed alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.

5. Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema.

6. Al fine di realizzare infrastrutture per consentire di incrementare l'attuale disponibilità idrica, il R.U. individua due aree riportate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 PR03a e PR03b. In ogni caso ulteriori opere, puntuali e/o lineari, sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e possono pertanto essere localizzate senza preventiva variante allo strumento nel rispetto delle invarianti strutturali di cui al Titolo I, Parte II delle N.T.A. e delle norme sulla tutela degli acquiferi di cui al Titolo I, Parte V delle N.T.A..

7. Nelle aree di cui al precedente comma gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

Art. 108. Aree a prevalente funzione agricola
omissis

3. Nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:
 - a. agricoltura **tecnicamente** orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
 - b. coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
 - c. selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
 - d. attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
 - e. residenza agricola;
 - f. annessi agricoli;
 - g. agriturismo in edifici esistenti;
 - h. attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
 - i. reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale;
 - j. produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dalle presenti norme;
 - k. attività pubbliche o di interesse pubblico ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.

- I. motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti.

omissis

8. La disciplina per l'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:
 - impiego di paleria lignea;
 - reimpianto **preferibilmente** di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
 - disposizioni dei filari **preferibilmente** assecondando l'orografia del territorio e riadattando sestri di impianto tradizionali;
 - nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
 - nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
 - laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
 - nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
 - la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerite.
9. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e sono tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - procedere, **quando possibile**, alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraia anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
 - data la particolare orografia del territorio ed, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
 - la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Art. 113 Boschi

omissis

7. Fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla disciplina a tutela degli interessi forestale ed idrogeologico, è prescritta, per le ipotesi di interventi comportanti riduzione delle specie arboree forestali, la proposizione ~~di relazione descrittiva corredata di documentazione fotografica ed elaborati planimetrici.~~ **degli elaborati previsti dal D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003 e s.m.i..**

Art. 116. Sistema dei Monti del Chianti – Sub - sistema dei boschi

~~14. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art.~~

~~45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 117. Sistema dei Monti del Chianti – Sub - sistema dei coltivi delle arenarie

~~12. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art. 45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 118. Sistema del bacino del fiume Pesa

omissis

2. Nel sistema del bacino del fiume Pesa sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti **aventi destinazione d'uso agricola** – previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dall'art. 43 L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 – ~~esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola~~ **e, nelle aree a specifica destinazione produttiva**, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

omissis

~~9. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art. 45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 119. Sistema del crinale di Radda in Chianti

2. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti **aventi destinazione d'uso agricola** – previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dall'art. 43 L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 – ~~esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola~~, **e, all'interno del perimetro delle U.T.O.E.**, residenziale, industriale artigianale e commerciale, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

omissis

~~16. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art. 45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 120. Sistema delle colline meridionali del fiume pesa – Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello

~~13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art. 45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 121. Sistema delle colline meridionali del fiume Pesa – Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli

~~13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 41 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, anche in deroga all'art. 45 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.~~

Art. 122. Edifici rurali ad uso abitativo

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative **i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento 5/R della L.R. 1/2005.**

~~– dell'imprenditore agricolo professionale;~~

~~– dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.~~

omissis

4. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

– all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

– all'impegno dell'imprenditore agricolo a non alienare e mantenere in produzione le superfici agricole indicate nel programma di miglioramento.

– alla gestione dei terreni agricoli oggetto di P.A.P.M.A.A. secondo i criteri della condizionalità e della buona pratica agricola ai sensi del ~~REG CE 1782/03~~ **REG CE 73/2009 e dal REG CE 1698/05**

Art. 125. Serre fisse e temporanee con copertura stagionale o pluriennale

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno. Si distinguono:

a. serre fisse;

b. serre temporanee semplicemente appoggiate sul terreno o, eventualmente, ancorate al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;

c. serre a copertura stagionale, eventualmente ancorate al suolo, la cui copertura permanente è vietata.

2. L'installazione **delle serre, di cui al precedente comma, lett. b) e c)**, è consentita solo alle aziende agricole previa comunicazione al comune, e comunque in coerenza con le disposizioni della presente disciplina, con il P.T.C.P. e con il P.I.T.. L'installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che:

a. il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;

b. l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza al culmine;

c. le distanze minime non siano inferiori a:

– metri 5 dalle abitazioni sul fondo;

– metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

– metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

- metri 1 se questa altezza è uguale o inferiore a metri 5;
 - distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.
- d. non siano realizzate su basamento in cemento ma con ancoraggi semplici e non permanenti.

Omissis

9. La struttura della serra **fissa** dovrà essere realizzata in ferro o in alluminio verniciati con specchiature che potranno essere in vetro policarbonato o materiali simili. Le strutture portanti potranno essere in muratura intonacata o faccia vista, il basamento potrà essere in cemento o altro materiale lapideo.

PARTE V – DISCIPLINA DI TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

TITOLO I - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO

Art. 147. Aspetti idrogeologici e vulnerabilità degli acquiferi

omissis

2. In riferimento alla tutela delle acque dall'inquinamento per tutti gli interventi nel territorio comunale si prescrive l'ottemperanza alla specifica normativa di settore, tra cui il D.P.G.R.T 76/R/2012.
3. Gli impianti di trattamento di fitodepurazione esistenti e di progetto devono ottemperare al D.M. n. 185 del 12/06/2003.
4. In riferimento alle nuove costruzioni e alle distanze minime di rispetto alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di cui alle cartografie allegate al Rapporto Ambientale) è prescritta l'acquisizione del parere dell'A.I.T. e del Gestore Unico al fine di evitare eventuali interferenze con la risorsa.
5. Nelle aree sensibili del PTCP 2010, riportate nella tavola GEO05N e GEO05S deve essere rispettata la specifica normativa di cui agli artt. 10.1.2 per le aree in classe 1 e art. 10.1.3 per le aree in classe 2 del PTCP 2010. Nelle aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano le norme di cui all'art. 10.1.2 del PTCP 2010.

Art. 160. Monitoraggio

1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'Osservatorio di cui all'art. 158, provvede al monitoraggio del Regolamento Urbanistico al fine di:

- *omissis*

- redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto **quantificando le quantità di S.U.L. derivanti da deruralizzazioni nonché dalla ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 50 in quanto determinano prelievo dalle quantità massime assegnate**

Art. 161. Disciplina transitoria nelle more di approvazione del ~~Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni~~ **Programma comunale degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi**

1. Nelle more di approvazione del ~~Piano~~ **Programma** comunale ~~per la telefonia mobile e le telecomunicazioni~~ di cui all'art. 11 l.r. 6 ottobre 2011, n. 49, ~~non è consentita~~ la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni **è disciplinata dallo specifico Piano di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni" approvato con DCC n. 37/2003. In ogni**

caso, nelle more di approvazione del Programma comunale di cui all'art. 11 l.r. 6 ottobre 2011, n. 49, non è consentita l'installazione di impianti all'interno delle seguenti aree:

- nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;
- nel tessuto storico;
- sugli edifici di classe 1, 2 e 3.

omissis

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE – ELABORATO VAS02

In riferimento al punto 3 dell'osservazione n. 37 si riportano in rosso le integrazioni proposte per il **Rapporto Ambientale**:

2.2 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA IL REGOLAMENTO URBANISTICO

omissis

2.2.2 Acqua

omissis

Per quanto attiene la situazione dell'approvvigionamento idrico nel Comune di Radda in Chianti si fa riferimento all'aggiornamento promosso dall'Acquedotto del Fiora dell'ottobre 2011, **nonché a quanto riportato cartograficamente nell'allegato 1 al presente Rapporto Ambientale.**

omissis

3. Allegato 1

Localizzazione cartografica delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato: T1 - Loc Badiaccia a Montemuro, T2 – Loc. Lugagna – Molino di Dogole, T3 – Poggio Querciabella Volpaia, T4 – Loc. Volpaia – Le Crognole, T5 – Loc. Santa Maria Novella, T6 – Loc. La Villa, T7 – Loc. Radda in Chianti, T8 – Loc. Malpensata, T9 – San Martino a Lucarelli

In riferimento al punto 2 dell'osservazione n. VAS 1, al punto 1 dell'osservazione n. 105 d, punto 2 dell'osservazione n. 146, si riportano in rosso le integrazioni proposte per il **Rapporto Ambientale**:

2.6 POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Omissis

ACQUA*Omissis*

8 bis. I nuovi scarichi alle fosse Imhoff esistenti a servizio delle località La Villa e La Croce saranno accettabili compatibilmente alle previsioni dell'art. 19 bis del R.R. 46/R.

8 ter. Qualsiasi nuovo intervento in loc. Mulino di Radda, Ex Magazzini, Ex cantine ESTAF dovranno prevedere sistemi di trattamento, fognario e depurativo, autonomo.

*Omissis*RIFIUTI

12. Al fine di ridurre la quantità prodotta procapite, ed in ultima analisi, al fine di un avvicinamento agli obiettivi previsti dalla legge sostenere, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, azioni e iniziative volte ad aumentare la coscienza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti e al loro smaltimento, sulla base di quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Del. CR 88/1998) e in relazione alla localizzazione degli interventi.

*Omissis*PAESAGGIO

16. In riferimento alle specifiche aree di intervento di cui all'elaborato PR05, tutti i nuovi interventi per i quali è individuata la prescrizione nella dimensione di analisi "territorio", attinente lo studio di inserimento paesaggistico, saranno assoggettati alla valutazione della Commissione paesaggistica che esprimerà il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. In particolare, se presenti, saranno valutate le relazioni con gli aspetti morfologici, con il sistema idrografico superficiale minore, con gli aspetti vegetazionali, con il sistema storico poderale e le relative relazioni edificio-strada e con il sistema culturale di pregio.

In riferimento al punto 3 dell'osservazione n. 105 a, si riportano in rosso le integrazioni proposte per il **Rapporto Ambientale:**

Alla tabella del paragrafo 2.8 si introducono i seguenti indicatori:

Azioni	Indicatori	Valore attuale	Valore obiettivo
Promozione del recupero dei centri abitati	N. pratiche	aumento	+
	Volumi (mc)	aumento	++
	Abitanti (n)	aumento	++

	Consumi di acqua totali (mc/anno)	aumento	-
	Afflussi fognari	aumento	-
	Produzione pro capite RSU (Kg/anno)	aumento	--
	Produzione pro capite RSU - indifferenziato (Kg/anno)	aumento	--
	Produzione pro capite RSU – differenziato (Kg/anno)	aumento	--

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLE SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AREE DI COMPLETAMENTO E DI RECUPERO - ELABORATO PR05

In riferimento all'osservazione n. 146, n. VAS1, n. 37, si riportano in rosso le integrazioni proposte per le schede dell'elaborato PR05:

CI02

AMBIENTE		Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti da 9 a 11) Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM01

AMBIENTE		Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
----------	--	--

CM02

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Contenimento luminoso (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM03

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5)
----------	--	---

CM04

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM05

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti da 9 a 11)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM06

AMBIENTE		Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti da 9 a 11) Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
----------	--	---

CM07

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5)
----------	--	---

CM01_PRG

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale,
----------	--	---

		punti da 9 a 11) Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM02_PRG

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti da 9 a 11)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

CM03_PRG

AMBIENTE		Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5) Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 9 e 11) Contenimento luminoso (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10) Riduzione del rischio idrogeologico
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

RC02

AMBIENTE		Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 9 e 11) Contenimento luminoso (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10) Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 ter)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

RC03

AMBIENTE		<p>Contenimento luminoso (prediligere impianti ad energia rinnovabile – solare) (anche rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10)</p> <p>Gestione e allontanamento delle acque meteoriche</p> <p>Valutazione delle tempistiche di cantiere in relazione alla fase migratoria e alla fase di nidificazione della fauna volatile</p> <p>Limitare impermeabilizzazione suolo</p>
TERRITORIO		<p>Studio di inserimento paesaggistico (piantumazioni con essenze autoctone, rispetto delle sistemazioni ambientali esistenti) (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)</p>

RC04

AMBIENTE		<p>Contenimento luminoso (anche rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10)</p> <p>Limitare impermeabilizzazione suolo</p>
----------	--	--

RC05

AMBIENTE		<p>Contenimento luminoso (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10)</p>
----------	--	---

RC07

AMBIENTE		<p>Contenimento energetico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 9 e 11)</p> <p>Contenimento luminoso (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 10)</p> <p>Verifica capacità approvvigionamento idrico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punti 4 e 5)</p> <p>Verifica compatibilità allo scarico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)</p>
TERRITORIO		<p>Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)</p>

RC09

AMBIENTE		<p>Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)</p>
----------	--	---

		Verifica pericolosità geomorfologica
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

RC10

AMBIENTE		Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 bis)
----------	--	--

RC11

AMBIENTE		
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (piantumazioni con essenze autoctone, rispetto delle sistemazioni ambientali esistenti) (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

RC12

AMBIENTE		Verifica capacità smaltimento e depurazione reflui (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 8 ter)
TERRITORIO		Studio di inserimento paesaggistico (rif. Paragrafo 2.6 del Rapporto ambientale, punto 16)

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GENERALE – ELABORATO PR06

In riferimento alla lettera a) del punto 1 dell'osservazione n. 146, si riportano in rosso le integrazioni proposte per la **Relazione Generale**:

Al paragrafo *DAL PIANO STRUTTURALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO* alla pagina 7 si modifica:

omissis

I Comuni di Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berardenga hanno avviato il procedimento per l'elaborazione congiunta del Regolamento edilizio intercomunale, pertanto il Regolamento urbanistico anticipa alcuni contenuti del redigendo Regolamento edilizio, le cui norme, allorché approvate, **non** prevarranno - se contrastanti - rispetto alle definizioni introdotte nel R.U..